



Il Giornale dei Coordinatori

in-Formazione continua

“Sono sicuro che ci ha pensato qualcun altro!”

Le responsabilità di cantiere tra consapevolezza ed incoscienza

di STEFANO FARINA



Riguardo ai contenuti delle modifiche introdotte al D.Lgs. 81/2008 ed in particolare a quelle legate alla figura del preposto, in queste ultime settimane si fa un gran parlare, discutere, approfondire, polemizzare, esaminare, analizzare, vagliare e quant'altro.

Sempre più si vedono pareri discordanti che (purtroppo) si basano su punti e virgole e non sulla sostanza delle cose, ovvero “la prevenzione dei rischi all'interno dei luoghi di lavoro” (e su questo tema riportiamo in questo numero le riflessioni di Carmelo Catanoso pubblicate da PUNTOSICURO.it).

Partendo dal presupposto che il preposto esiste “da sempre” e per “da sempre” intendo non l'81, non la 626, ma da molto, molto prima (ed a tal proposito vi invito a leggere la rubrica “C'era una volta” che fa il suo esordio con questo numero del Giornale dei Coordinatori), diventa veramente penoso rendersi conto che in molte realtà ove questa figura è necessaria, in realtà anche se identificata dal datore di lavoro essa è molto vicino ad essere un fantasma.

Analizzando quanto sta succedendo (ormai da troppo tempo), a mio avviso siamo di fronte ad un problema che molte volte si riscontra all'interno di molti luoghi di lavoro ed in particolare all'interno dei cantieri, ovvero la certezza che alla sicurezza sicuramente qualcun altro ci ha pensato.

Provo a esporre sinteticamente il mio pensiero.

Nell'ambito dei cantieri, la normativa vigente identifica vari soggetti che dovrebbero collaborare tra loro ai fini della tutela della salute e sicurezza sia dei lavoratori, che degli altri soggetti che potrebbero venire coinvolti dalle attività del cantiere stesso. Ecco allora che ritroviamo i Committenti, i Responsabili dei Lavori (ed i Responsabili Unici del Procedimento), i Coordinatori per la sicurezza (in fase progettuale ed in fase esecutiva), i Datori di Lavoro delle imprese affidatarie e quelli delle imprese esecutrici, i dirigenti, i preposti ed infine i lavoratori. Ognuno di loro ha degli obblighi e delle responsabilità ed ognuno di loro dovrebbe attuare gli adempimenti di propria competenza, compiendo azioni e instaurando processi diretti ad una maggiore sicurezza, però...

Però tante volte assistiamo a quello che potremmo volgarmente definire “lo scaricabarile”, o forse per meglio dire “l'auto convincimento” che se agli aspetti della sicurezza non ci penso io (che pure ricopro uno dei ruoli di cui sopra), comunque qualcun altro ci ha pensato o ci penserà. Un esempio su tutti (come sempre non si vuole generalizzare, ma solo

proporre una riflessione):

Se in cantiere si deve piazzare una gru a torre, chiaramente il Committente/Responsabile Lavori sono certi che, avendo nominato un Coordinatore, quest'ultimo effettuerà tutte le valutazioni necessarie affinché vengano rilevati i potenziali problemi legati all'organizzazione del cantiere connessi al piazzamento della gru.

Il coordinatore fatte le sue “generali valutazioni”, rimanderà all'impresa affidataria tutti gli aspetti connessi al piazzamento ed all'installazione e magari anche ad approfondimenti che potrebbero invece competere al Coordinatore stesso.

L'impresa affidataria, demanderà tali compiti al noleggiatore (magari composto da una ditta che noleggia la gru, una seconda ditta che effettua il montaggio, una terza con il nolo a caldo dell'autogrù).

Il noleggiatore sarà certamente convinto che le valutazioni relative al piazzamento siano state fatte a monte e comunque è cosciente che la ditta che esegue il montaggio, con i suoi lavoratori ed il suo preposto, sarà in grado di valutare e giudicare se il sito di montaggio è idoneo.

La ditta che esegue il montaggio darà per scontato che qualcuno abbia già fatto tutte le verifiche necessarie.

E poi arriva il giorno del montaggio e le sorprese vengono “gestite”, d'altronde il montaggio va fatto.

Naturalmente sulla carta tutti i passaggi saranno correttamente compiuti (comunicazioni, pos ove obbligatori, ordinanze, occupazioni, ecc. ecc.), ma poi in sostanza ognuno avrà demandato parte del proprio compito ad altri e nessuno avrà correttamente ed in maniera approfondita verificato che effettivamente il sito di montaggio sia nelle condizioni idonee al montaggio stesso (portata del terreno, punti di piazzamento del mezzo di sollevamento, vincoli ambientali, percorsi, ecc. ecc.).

Altre volte invece si prende atto che comunque così si deve fare e di conseguenza ci si “adatta” alle condizioni valutate anche se però non sono idonee.

Ovvero ogni figura preposta ha consapevolmente la certezza che all'interno del “sistema cantiere” qualcuno ci ha pensato, ma invece nessuno l'ha fatto o nessuno ha verificato che i passaggi di ognuno siano coerenti tra loro.

L'articolo prosegue qui

Il nuovo D.M. 10 Marzo 1998

di DAVIDE DEGRASSI



Alla fine dopo quasi 5 lustri di onorato servizio, anche il D.M. 10 Marzo 1998 andrà in pensione: il nuovo D.M. del 3 Settembre 2021 entrerà infatti in vigore il 29 ottobre 2022. In realtà questa rappresenta l'ultima spallata di una serie composta da altri due decreti che, presi insieme, sostituiscono interamente la vecchia normativa. Le novità in effetti sono parecchie e vanno a colmare le lacune fisiologiche di cui soffriva il D.M. 10 marzo 1998, come per esempio una definizione più precisa e puntuale dei luoghi di lavoro a **basso rischio di incendio** cioè quelli ubicati in **attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:**

- con affollamento complessivo < 100 occupanti;
- con superficie lorda complessiva < 1000 m²;
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.


[L'articolo prosegue qui](#)

C'era una volta...

di STEFANO FARINA

Esordisce con questo numero del Giornale dei Coordinatori la Rubrica "C'era una Volta", all'interno della quale verranno inserite pubblicazioni che arrivano dal passato e nelle quali sono presenti aspetti legati alla sicurezza sul lavoro e sicurezza degli ambienti di vita.

In questo primo numero proponiamo il capitolo XII dal titolo "Accidenti e misure di sicurezza" presente all'interno del libro "Arte Mineraria - Volume Secondo", dell'autore Luigi Gerbella, anno di pubblicazione 1948, Terza edizione (completamente rifatta), Editore Ulrico Hoepli - Milano.



La scelta è ricaduta su questo volume perché è interessante vedere come, già nella prima parte del secolo scorso, alcuni dei concetti e degli aspetti sui quali dibattiamo quotidianamente, erano già affrontati in maniera sistematica ed "attuale".

Anche se i riferimenti sono legati alla Coltivazione di Cave e Miniere, molti sono i punti che possono essere considerati di interesse anche negli altri ambiti lavorativi e di cantiere. Vediamone alcuni presenti già nel primo paragrafo dal titolo Generalità (in grassetto i punti

che a mio avviso sono i più significativi).

[L'articolo prosegue qui](#)

Sull'Osservatorio Nazionale morti sul lavoro

di CARLO SORICELLI

Era il sei dicembre 2007 quando ci fu la tragedia della ThyssenKrupp di Torino, dove morirono 7 operai bruciati vivi in un turno di notte. Ero da poco andato in pensione, pensavo di potermi dedicare finalmente all'arte la passione della mia vita.

Mi hanno sempre definito un artista sociale perché le mie opere sono quasi tutte impegnate in tal senso: ho denunciato tutte le problematiche del nostro tempo da 50 anni. Fu un'enorme tragedia che mi colpì morto: avevo già fatto dagli anni ottanta opere su infortuni mortali nelle fabbriche, ma queste era una tragedia enorme.

Cercai notizie sul numero di morti del 2007, ma le notizie più recenti avevano sei mesi e anche un anno, erano dell'INAIL. Ma come pensai: con i mezzi tecnologici di adesso, non riescono neppure a monitorare i morti sul lavoro in tempo reale? Con l'aiuto dei miei figli Elisa e Lorenzo creammo delle tabelle Excel dove registravamo tutti i morti sul lavoro: c'era il giorno della tragedia, la provincia e la regione dell'evento, l'età della vittima, la sua identità, la professione, la nazionalità e cenni sulle modalità dell'infortunio mortale.

Il 1° gennaio 2008 iniziai questo lavoro volontario molto impegnativa che mi impegna diverse ore al giorno. Ma già dopo sei mesi mi accorsi che c'era qualcosa che non andava? Come mai mi risultano più morti che diffonde INAIL? Eppure c'erano delle tabelle Excel che parlavano chiaro.

Dopo qualche anno si è capito il perché, INAIL non fa un monitoraggio delle vittime, ma raccoglie solo le denunce che gli arrivano dal territorio e solo dei suoi assicurati.

[L'articolo prosegue qui](#)

Trabattelli: guida tecnica Inail per la scelta, l'uso e la manutenzione

L'individuazione del trabattello più adatto ad una realtà lavorativa dipende dalle sue caratteristiche intrinseche e dal tipo di attività da eseguire

da AIFOS.IT

In Italia, i trabattelli da utilizzare nei luoghi di lavoro devono essere conformi al d.lgs. 81/08 e s.m.i. L'art. 140 del d.lgs. 81/08 stabilisce i requisiti che un trabattello deve possedere e che in sintesi riguardano la stabilità, la resistenza e l'utilizzo in sicurezza. Il fabbricante ed il datore di lavoro devono dimostrare e garantire, per quanto di loro competenza, che il trabattello soddisfi tutti i requisiti di cui all'art. 140 del d.lgs. 81/08.

Per dimostrare la conformità al D.lgs. 81/08, il fabbricante ha tre possibilità:

- riferirsi alla norma tecnica UNI EN 1004 e all'Allegato XXIII;
- riferirsi alla norma tecnica UNI 11764: 2019;
- redigere una specifica di prodotto da lui ritenuta la più opportuna, con l'esecuzione di calcoli e/o prove.

[L'articolo prosegue qui](#)



Come cambia la sicurezza? Le novità della legge n. 215/2021

Le risposte alle principali domande emerse durante il webinar del 24 gennaio 2022

da AIFOS.IT

1. LE NOVITÀ SULLA FIGURA DEL PREPOSTO

Che il lavoratore sia preposto di fatto o venga incaricato formalmente, è chiaro che questa figura deve essere presente in ogni azienda. È corretto?

No. Se il legislatore avesse voluto questo l'avrebbe scritto espressamente. A nostro parere la figura deve essere presente ove abbia un senso che lo sia. Ad esempio, in una azienda con datore di lavoro che lavori "sul campo" e un solo lavoratore o in casi analoghi la situazione è borderline. Ovviamente, il datore di lavoro (eventualmente con il supporto dell'RSPP) dovrà chiedersi se nella propria organizzazione uno o più preposti ci sono e, in tal caso, se sono stati già individuati o, infine, se è necessario individuarne.

La modifica all'art. 18 è chiara, il Datore di Lavoro ha l'obbligo di nominare la figura del preposto, e non fa distinzione di quanto grande sia l'azienda. A mio parere tale funzione non può essere svolta dal Datore di Lavoro, altrimenti non avrebbe avuto senso obbligare

quest'ultimo a nominarlo (persona diversa dal Datore di Lavoro). Nel caso di un'impresa edile con 1 dipendente però è comunque obbligatorio nominare la figura del preposto. Esistono i subappalti, gli autonomi, chi li gestisce questi in assenza del datore di lavoro?

Non credo che questa sia l'interpretazione della norma. Ritengo, invece, che ogni organizzazione del lavoro si debba interrogare sul fatto di avere uno o più preposti (come noto, il preposto è un ruolo di fatto e non derivante da incarico formale, che può mancare, come previsto dall'articolo 299 del d.lgs. n. 81/2008), di averli già individuati (ad esempio, nel DVR potrebbero essere già stati individuati i preposti come coloro che svolgano certe mansioni) o di doverli individuare. In questo ultimo caso, si dovrà procedere o in termini generali (ad esempio, aggiornando l'organigramma aziendale sulla salute e sicurezza sul lavoro e/o con vere e proprie lettere di nomina).

La nomina del preposto va effettuata in tutte le realtà (es: ufficio con due dipendenti)? Non mi

è molto chiaro questo punto.

A nostro avviso l'obbligo non opera per tutte le realtà ma solo in quelle in cui ha senso (prevenzionistico) che il preposto venga individuato

E nelle aziende con un unico lavoratore, come regolare la nomina del Preposto e l'individuazione del RLS?

Nelle aziende con un unico lavoratore, come già detto in precedenza, non sarà obbligatorio individuare il preposto, perché se non ha senso (in senso prevenzionistico) non serve. Idem per la figura dell'RLS.

In generale, sono due figure del tutto diverse, regolate in modo diverso, per cui l'individuazione (non la nomina, perché la nomina non è obbligatoria mentre lo è l'individuazione) del preposto non ha alcuna attinenza con la elezione o l'individuazione del RLS, che infatti non è a capo del datore di lavoro ma spetta ai lavoratori (nel senso che sono i lavoratori a eleggere/nominare il RLS).

L'articolo prosegue qui

Preposti e gestione dei comportamenti: divieto di blasfemia

di RICCARDO BORGHETTO



La settimana scorsa sono stato da un mio cliente, a parlare con il preposto dell'area verniciatura. In 10 minuti ho assorbito una dose di bestemmie che

saranno smaltite nell'arco di un anno. Questo è avvenuto alla presenza del Datore di lavoro, quindi si è pure trattenuto. Immaginate cosa accade quando questo capo è da solo con i propri sottoposti.

Quando ho letto le modifiche all'articolo 19 del Testo Unico 81/08 ho pensato a lui e a quelli simili a lui, che non hanno alcuna idea di come gestire efficacemente il comportamento dei loro colleghi.

Probabilmente la bestemmia nasce dalla frustrazione, dell'impostare una gestione basata sull'alzare la voce e la minaccia. Molti preposti hanno più anzianità dei loro colleghi, spesso bravissimi a trovare soluzioni brillanti e velocissimi nel risolvere i problemi. Non sentono addosso il compito di dover vigilare i propri colleghi, che spesso sono addetti alla produzione come loro. Solo in rari casi gestiscono persone senza essere operativi. Non vorrei dare giudizi assoluti, ma questa è l'esperienza che ho maturato.

L'articolo prosegue qui

La scoperta del preposto

Le ultime novità legislative sembrano aver scoperto il ruolo del preposto formalizzando dei compiti che, in realtà, erano noti ed espletati dalla notte dei tempi, almeno nelle aziende con un minimo di organizzazione.

da PUNTOSICURO.IT



Come noto agli addetti ai lavori, la figura del "Preposto" all'interno dell'organizzazione aziendale è stata formalmente introdotta dai decreti presidenziali degli anni '50.

Il D. Lgs. N. 81/2008, da ultimo, ha fornito la definizione di "Preposto" indicandone gli obblighi all'art. 19.

Le recenti modifiche apportate dalla Legge n° 215/2021 che ha convertito in legge il D. L. 146/2021, hanno modificato gli obblighi di questa figura indicati all'art. 19.

Per l'ennesima volta non si può non

constatare che il nostro legislatore è ormai abituato a fare il solito minestrone inserendo in un provvedimento legislativo riguardante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", anche i provvedimenti riguardanti la sicurezza sul lavoro.

A memoria, chi scrive, ricorda che questa prassi cominciò nel 1989 con il decreto di rifinanziamento dei cantieri di Italia '90 dove fu introdotto un comma (in seguito della morte di 5 lavoratori caduti dall'alto durante la costruzione della copertura dello stadio La Favorita di Palermo), dove si imponeva a tutte le imprese operanti in questi cantieri, la redazione di un non meglio precisato "Piano di Igiene e Sicurezza" e mi ritrovai, in pochissimo tempo, a dover redigere questo documento per l'esecuzione di una grande opera, attingendo alle istruzioni sicurezza che avevo già elaborato per l'impresa in cui lavoravo allora.

Quindi, questa fu la prima conferma che in Italia, il sistema prevenzionale, era allora ed è tuttora, da "manutenzione a guasto" visto che si interviene solo dopo che eventi tragici impattano emozionalmente sulla pubblica opinione facendo sì che i politici, alla perenne ricerca del consenso, forniscano la solita risposta "tamponante" che non sposta di un millimetro il problema verso una sua soluzione.

L'articolo prosegue qui




Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

Rev. febbraio 2022

Il testo del D.Lgs. 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e con i successivi ulteriori decreti integrativi e correttivi

da AIFOS.IT



L'articolo prosegue qui

CORSI IN PROGRAMMA

Prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche



Brescia
26 maggio 2022

8 ore

In presenza



Public speaking



Brescia
27 aprile 2022
Dalle 09.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 18.00

8 ore

In presenza



La progettazione del piano di emergenza e la valutazione del rischio incendio



Brescia
3 maggio 2022
Dalle 09.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 18.00

8 ore

In presenza



Rischi interferenziali e loro analisi: gestione di lavorazioni differenti all'interno dello stesso luogo di lavoro



Brescia
5 maggio 2022
Dalle 14.00 alle 17.00

3 ore

Online



RSPP
marzo 2022



Consulenti
aprile 2022



Formatori
maggio 2022



Coordinatori
giugno 2022

Il Giornale dei Coordinatori

Direttore responsabile: **Rocco Vitale**
 Pubblicazione quadrimestrale a cura di **Stefano Farina**.
 Supplemento alla rivista Quaderni della Sicurezza AiFOS riservato agli iscritti ai Registri Professionali.
 Registrazione al n. 10 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Brescia in data 18/02/2010



Per collaborare:
editoria@aifos.it